

I contratti

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Il giudice valuta gli inadempimenti dovuti alle misure di emergenza

Il principio generale del Codice civile viene affiancato dal giudizio caso per caso

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani
Emanuele Lucchini Guastalla

■ L'emergenza coronavirus ha provocato un contesto di grave patologia anche nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali: non solo (dal punto di vista materiale) per la chiusura di moltissime attività e la difficoltà di spostarsi, ma anche (dal punto di vista meramente giuridico) perché sono "in gioco" concetti di elevato spessore teorico su cui non è difficile il manifestarsi di divergenze di opinioni: l'imputabilità dell'inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta totale o parziale della prestazione, la forza maggiore, il *factum principis* (e, cioè, l'ordine dell'autorità) eccetera. Vanno poi considerati rinvii e sospensioni di termini espressamente previsti dalla normativa sull'emergenza (si veda l'articolo sotto).

Il tutto rimesso alla «valutazione» del giudice (in tal senso l'articolo 3, comma 6-bis, del Dl 6/2020, come integrato dall'articolo 91 del Dl

18/2020) e subordinato alle prescrizioni contenute nell'enorme mole di provvedimenti normativi di questi giorni: almeno quattro decreti legge (i Dl 9, 11, 18 e 19 del 2020), otto Dpcm attuativi e una cospicua serie di ordinanze regionali (che, scritti in emergenza, possono – stavolta scusabilmente – avere imperfezioni e difetti di coordinamento).

IL CODICE CIVILE

La norma-base sull'adempimento delle obbligazioni (anche quelle da contratto) è l'articolo 1218 del Codice civile: «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

Si tratta di una norma che contiene due precetti essenziali:

- 1 la regola è che, se il debitore non esegue o non esegue «esattamente» la prestazione dovuta, è tenuto a risarcire il danno provocato al creditore dal suo inadempimento;
- 2 la regola, però, non si applica se ricorrono congiuntamente due fattori: da un lato, l'inadempimento sia conseguente alla sopravvenuta «impossibilità» della prestazione (e non alla mera difficoltà); dall'altro, l'impossibilità della prestazione derivi da una causa «non imputabile» al debitore.

Sui manuali giuridici si studia che si tratta di una norma che il Codice civile detta per «costringere» il debi-

tore a riflettere bene prima di contrarre un'obbligazione: chi stipula un contratto (specie se si tratta di un contraente che agisce nell'esercizio della sua attività d'impresa) deve sapere che sarà ritenuto colpevole del suo eventuale inadempimento (e, quindi, dovrà risarcire il danno patito dal creditore) fino al limite dell'impossibilità non imputabile al debitore stesso. Vale a dire che, per

vedersi risarcito il danno, al creditore basta solo dimostrare l'inadempimento subito; e che il debitore può sottrarsi da tale responsabilità solo provando (prova superbamente difficile) la sopravvenienza di una situazione di impossibilità non a lui imputabile. Anche se il proprio inadempimento deriva dall'altrui inadempimento (non posso fornire la merce perché non mi forniscono la

materia prima per fabbricare la mia merce), non per questo si va esenti da responsabilità: «non basta eccipere che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento» (Cassazione, 11717/2002).

I NUOVI DECRETI LEGGE

In questo quadro, si inserisce il comma 6-bis del Dl 6/2020: «Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».

La norma non tacita l'articolo 1218 del Codice civile, ma impone (in tal senso, l'avverbio «sempre») al giudice che sia chiamato a decidere su un inadempimento di «valutare l'esclusione» della responsabilità del debitore nel (solo) caso in cui l'inadempimento sia stato provocato dal «rispetto delle misure di contenimento»: in sostanza, ad esempio, chi si sia reso inadempiente per esser stato messo in quarantena a seguito di contatti con una persona sintomatica potrà chiedere di vedersi parificare la sua situazione a quella dell'impossibilità sopravvenuta incolpevole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO PARIFICABILE ALL'IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Il contesto

Le prescrizioni stabilite dal governo con più decreti per tamponare l'epidemia da coronavirus possono impattare anche sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali a partire dall'imputabilità dell'eventuale inadempimento

La normativa generale

La norma-base che disciplina l'adempimento delle obbligazioni è contenuta nell'articolo 1218 del Codice civile e stabilisce che se il debitore non esegue o non esegue «esattamente» la prestazione dovuta, è tenuto a risarcire il danno provocato al creditore dal suo inadempimento. Essa, tuttavia, non si applica se l'inadempimento consegue alla sopravvenuta «impossibilità» della prestazio-

ne derivante da una causa «non imputabile» al debitore

La normativa speciale

Il comma 6-bis del Dl 6/2020 stabilisce che il rispetto delle misure di contenimento in esso contenute va sempre valutata dal giudice ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. In questo contesto, se il debitore si è reso, ad esempio, inadempiente per essere stato messo in quarantena a seguito di contatti con una persona sintomatica, egli potrà chiedere di vedersi parificare la sua situazione a quella dell'impossibilità sopravvenuta incolpevole

Il nodo. A differenza di quello processuale, lo stop è esplicitamente previsto solo per la prima «zona rossa», ma pare possibile un'interpretazione estensiva

Termini civilistici, sospensione in tutta Italia

■ Il ragionamento svolto nell'altro articolo in pagina va messo alla prova con la norma di cui all'articolo 10 del Dl 9/2020, che ha sospeso, dal 22 febbraio al 31 marzo, nella «prima zona rossa», i cosiddetti termini civilistici. Cioè, con espressione più tecnica, i «termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali» (comma 4), e i «termini di scadenza...relativa a vaglia cambiari, a cambiari e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva» (comma 5).

Più precisamente, la norma concerne i soggetti che, alla data del 2 marzo 2020, «sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni» di detta «zona

rossa» (quale individuata dal Dpcm 1 marzo 2020 in dieci Comuni lombardi e in un Comune Veneto).

Con il Dpcm 8 marzo 2020 (che ha abrogato i Dpcm precedenti) la «zona rossa» è stata poi estesa in tutta la Lombardia e in 14 province del Piemonte, del Veneto, dell'Emilia Romagna e delle Marche).

Infine, con Dpcm 9 marzo 2020, tutto il territorio nazionale è diventato, per così dire, «zona rossa».

Ora ci si chiede se l'articolo 10 del Dl 9/2020, scritto con riferimento alla «prima zona rossa» (quale delimitata dal Dpcm 1 marzo, oggi abrogato), debba intendersi esteso all'intero territorio nazionale, in base – sostanzialmente – al seguente sillogismo: dato che c'era una norma dedicata alla «prima zona rossa» e dato che la «prima zona rossa» è diventata l'intera nazione, allora le norme ini-

zialmente dettate per la sola «prima zona rossa» oggi valgono per tutto il territorio nazionale.

Chi dà risposta negativa alla predetta problematica si basa principalmente su un dato testuale: il Dpcm 1° marzo è stato abrogato in modo espresso dal Dpcm 8 marzo 2020 e, da allora in poi, non si è più avuto un «elenco di Comuni» (cui il Dl 9/2020 faceva riferimento per individuare la sua portata spaziale), ma un progressivo allargamento territoriale (prima ad alcune province, poi all'Italia inte-

LA SOLUZIONE

Auspicabile che in sede di conversione dei provvedimenti venga inserita una precisazione che tolga ogni dubbio

ra) della normazione sopravvenuta.

L'argomento ha la debolezza propria degli argomenti testuali; ed è altrettanto debole l'osservazione secondo cui, se non si desse credito alla predetta tesi dell'intervenuta abrogazione, allora non avrebbe senso che la sospensione dei termini «processuali», già sancita dal Dl 9/2020 con riferimento alla «prima zona rossa», sia stata nuovamente normata sia dal Dl 11/2020, sia dal Dl 18/2020, questa volta con riferimento all'intero territorio nazionale. In situazioni gravemente emergenziali e assai concitate come questa, le disquisizioni teoriche con argomentazioni «a contrario» appaiono francamente fuori contesto.

Partendo, invece, da un punto di osservazione più ancorato alla realtà sostanziale, c'è da rilevare che il legislatore nazionale, con un decreto

legge, ha ritenuto di dettare la sospensione dei termini «civilistici» per un dato territorio, a causa della sua situazione di emergenza; e che, estendendosi progressivamente quel territorio, il legislatore non ha ritenuto di provvedere nuovamente, considerando ovvia l'estensione dell'ambito territoriale (per l'allargamento della zona in emergenza) in cui si rende vigente la sospensione dei termini «civilistici».

In tal senso si è espresso anche il Consiglio nazionale del Notariato, in uno studio in tema di protesti cambiari pubblicato il 27 marzo. Dato che il 31 marzo è trascorso, l'occasione di un'auspicabile proroga potrà servire al legislatore per chiarire una volta per tutte che anche i termini «civilistici», oltre a quelli «processuali», sono sospesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA